

**SERVIZIO AZIENDE AGRICOLE E TERRITORIO
RURALE**

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4

**“Sostegno dell’economia agricola,
disciplina dell’agricoltura biologica e
contrassegnazione di prodotti
geneticamente non modificati”**

Delibera attuativa

Articolo 25:	Alpicoltura
Articolo 26:	Iniziative volte all’incentivazione delle pluriattività
Articolo 27:	Iniziative agrituristiche
Articolo 42:	Agevolazioni per la zootecnia
Articolo 44:	Agevolazioni per l’apicoltura
Articolo 45 comma 1, lettera b:	Agevolazioni per l’acquacoltura e l’elicoltura
Articolo 46, 1° comma:	Agevolazioni per le produzioni vegetali

A. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTI GLI ARTICOLI

A.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande – distinte per ogni articolo della legge 4/2003 - devono essere presentate dal conduttore dell'azienda o dal legale rappresentante **12 agosto 2010**. Salvo i casi previsti dal punto 4 del dispositivo della presente deliberazione, non saranno accolte domande oltre i termini fissati.
2. In applicazione dell'art. 18, comma 1 lettera c) del regolamento CE n. 1857/2006 e dell'articolo 3 della l.p. 4/2003, **le iniziative possono essere realizzate dopo il loro inserimento nella graduatoria delle iniziative finanziabili** a seguito della formulazione dell'ordine di priorità. Stante il divieto comunitario di concedere aiuti a fronte di lavori già iniziati o di attività già intraprese prima, non sono ammissibili ad agevolazione le iniziative comprovate da documenti (fatture di acquisto ma anche documenti di trasporto, fatture o documenti di trasporto in conto cantiere o in conto prova, caparre, ecc.) dai quali risulti l'inizio dei lavori o delle attività prima dell'inserimento nella graduatoria delle iniziative finanziabili. Sono comunque ammissibili le fatture relative alle spese tecniche e comunque per le spese necessarie per la predisposizione dei progetti e l'acquisizione delle varie autorizzazioni.
3. In applicazione dell'art. 8 del reg. CE n. 800/2008 per tutti gli articoli approvati dal presente allegato, relativi agli aiuti nel settore della **trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le iniziative potranno essere realizzate dopo la presentazione della domanda**. Non sono ammissibili ad agevolazione le iniziative comprovate da documenti (fatture di acquisto ma anche documenti di trasporto, fatture o documenti di trasporto in conto cantiere o in conto prova, ecc.) dai quali risulti l'inizio dei lavori o delle attività prima della domanda.
4. Le iniziative finanziabili in applicazione di un regime di aiuti *de minimis* **potranno essere realizzate dopo la presentazione della domanda**. Non sono ammissibili ad agevolazione le iniziative comprovate da documenti (fatture di acquisto ma anche documenti di trasporto, fatture o documenti di trasporto in conto cantiere o in conto prova, ecc.) dai quali risulti l'inizio dei lavori o delle attività prima della domanda.
5. In applicazione dell'art. 7, comma 2 del Reg. CE 736/2008, le iniziative proposte nel settore dell'**acquacoltura e dell'elicoltura potranno essere realizzate dopo la presentazione della domanda di agevolazione**. Non sono ammissibili ad agevolazione le iniziative comprovate da documenti (fatture di acquisto ma anche documenti di trasporto, fatture o documenti di trasporto in conto cantiere o in conto prova, ecc.) dai quali risulti l'inizio dei lavori o delle attività prima della domanda.

A.2 FASCICOLO AZIENDALE

1. Il fascicolo è la base di riferimento conoscitiva relativa all'azienda agricola o ai beneficiari per la gestione delle domande di aiuto. Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto, il fascicolo dovrà essere costituito.

2. Il fascicolo aziendale non è richiesto per gli interventi di cui all'art. 25 quando i beneficiari dell'agevolazione non siano aziende agricole.

A.3 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Entro il termine previsto per la presentazione, la domanda deve essere presentata e firmata completa della documentazione richiesta prevista per le iniziative programmate come previsto per la parte specifica di ogni articolo. La duplice copia della documentazione è richiesta solo laddove il formato particolare della medesima ne renda difficoltosa la duplicazione. Per gli allegati progettuali potrà essere richiesta una copia su supporto informatico. La mancata presentazione entro detto termine della documentazione richiesta comporta l'inammissibilità della domanda. Si applica in ogni caso quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento e di documentazione amministrativa.

A.4 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, viene disposto l'inserimento delle iniziative nella graduatoria degli interventi finanziabili.
2. Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria, come riportato nelle tabelle indicate nelle parti speciali dei singoli articoli.
3. L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente, al quale spetta la redazione del parere tecnico – amministrativo.
5. Il requisito dell'**iscrizione all'APIA** e alla sezione speciale della Camera di Commercio, qualora previsto, deve sussistere alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, alla data di stesura del parere tecnico-amministrativo di cui al comma 3, nonché al momento della liquidazione finale del contributo. Nel caso in cui si verifichi un passaggio da una sezione all'altra dell'APIA successivamente alla presentazione della domanda si procederà nel modo più favorevole all'Amministrazione.
6. Se nel corso dell'iter istruttorio della domanda si dovesse verificare la cessazione nella conduzione dell'impresa è ammesso il subentro nella domanda di un nuovo soggetto previa specifica richiesta debitamente motivata. Per la verifica della cessazione si fa riferimento alla cancellazione dalla sezione speciale degli imprenditori agricoli o coltivatori diretti del registro delle imprese di cui alla L. 29/12/1993 n. 580.

A.5 DOMANDE NON ACCOLTE PER L'ESAURIRSI DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Fatto salvo quanto previsto dal Punto 4 del dispositivo del presente provvedimento, nel caso di domande utilmente inserite nella graduatoria di priorità ai sensi dei rispettivi "Criteri di selezione" ma non finanziabili per carenza di risorse, verrà adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92. Nel provvedimento medesimo verrà altresì comunicato al richiedente che, ove si

rendessero disponibili ulteriori risorse sul bilancio 2010 o a carico del bilancio 2011, le domande verranno riconsiderate e finanziate fino all'esaurimento delle risorse a tal fine assegnate.

In tal caso il termine del procedimento inizia a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della determinazione che stabilisce la prosecuzione nella finanziabilità delle istanze inserite nella graduatoria di priorità.

A.6 MODALITA' DI PAGAMENTO

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti equivalenti. Sono considerati strumenti equivalenti tutti quelli utilizzati tramite una transazione bancaria che ne traccia la movimentazione e dai quali risulta l'ordinante, il creditore, la causale, quali ad esempio Ri.ba, il bonifico postale, ecc. In ogni caso il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti nè quello tramite intermediari finanziari.

A.7 TIPOLOGIA DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni potranno essere concesse sia in conto capitale che in forma di contributo a rate annue costanti.

A.7.1 EROGAZIONI IN CONTO CAPITALE:

A.7.1.1 Acconti (Stati d'avanzamento lavori)

Possono essere concessi acconti, per lavori in corso d'opera e acquisti fino all'80% del contributo concesso, dedotto l'eventuale anticipo. L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative. Per domande con importo di spesa ammessa inferiore a Euro 250.000 gli acconti possono essere chiesti nel numero massimo di due.

Alla domanda di acconto a firma del richiedente dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. certificazione del direttore lavori attestante l'ammontare dei lavori eseguiti;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante il valore della parte d'iniziativa realizzata;
3. copia delle fatture quietanzate della spesa sostenuta, con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale.

A.7.1.2 Anticipi (Solo per l'Articolo 25)

L'anticipo sulle contribuzioni concesse può essere erogato nella misura del 50% del contributo concesso.

Per la richiesta di anticipi deve essere presentata:

- a) domanda a firma legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante la data di inizio dei lavori;

- c) garanzia fideiussoria a favore della Provincia Autonoma di Trento, pari al 100% dell'importo richiesto quale anticipo.

La garanzia fideiussoria non è richiesta nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico.

Le predette garanzie potranno essere svincolate in seguito ad avvenuto collaudo dei lavori ovvero nel caso in cui il beneficiario attesti con documentazione probante un avanzamento della spesa almeno pari all'importo per cui è richiesta la liquidazione.

A.7.2 CONTRIBUTI EROGATI A RATE

- Gli interventi in rate annue costanti sono erogabili in un arco temporale di 10 anni. Le rate sono annuali, costanti e posticipate. Il pagamento delle rate inizia a decorrere a partire dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione.
- L'entità della rata è fissata in misura tale che il valore derivante dall'attualizzazione della rata medesima, al tasso di riferimento in essere alla data del provvedimento di concessione, sia pari al contributo in conto capitale. Il tasso applicato corrisponde al tasso di riferimento europeo (IBOR) a 1 anno, vigente alla data del provvedimento di concessione del contributo maggiorato di 100 punti base.

la formula applicata per il calcolo del valore attuale è la seguente:

$$R = C \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

- “**R**” indica la rata annua costante posticipata di contributo,
- “**C**” indica l'importo del contributo in un'unica soluzione,
- “**i**” indica il tasso annuo di capitalizzazione vigente,
- “**n**” indica la durata del contributo, espressa in anni

EROGAZIONE DI ACCONTI

Possono essere concessi acconti sino ad un massimo di 2 annualità e nei limiti stabiliti dalla presente deliberazione al precedente punto A.7.1 “Acconti (Stati d'avanzamento lavori)” dopo l'atto di concessione e a maturazione della rata, dietro presentazione della documentazione prevista.

EROGAZIONE DI ANTICIPI

Non sono concessi anticipi per i contributi erogati a rate.

EROGAZIONI FINALI

Le rate annuali già maturate sono liquidate in un'unica soluzione successivamente alla stesura del verbale tecnico di regolare esecuzione dei lavori e/o di regolare effettuazione degli acquisti ovvero ad avvenuto collaudo delle opere.

Le restanti rate sono liquidate alla scadenza stabilita nella determinazione del Dirigente di concessione del contributo.

Se in fase di istruttoria del collaudo si dovessero verificare delle variazioni sulla spesa, che comportino una riduzione delle rate spettanti e di conseguenza la rideterminazione delle stesse, l'eventuale importo erogato a titolo di acconto sarà

rideterminato con regolazione contabile ai sensi dell'art. 51-4° c. della L.P. n. 7/79 e ss.mm.ii.

Gli interessi dovuti saranno calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo e per il periodo intercorrente dalla data di quietanza dell'importo liquidato alla data del provvedimento di rideterminazione del contributo.

A.8 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

A.8.1 SPESE AMMISSIBILI AGLI ARTICOLI 25-42-44-45 COMMA 1, LETTERA B), 46 COMMA 1 E RELATIVAMENTE AGLI ARTT. 26-27 LIMITATAMENTE ALLE INIZIATIVE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ALLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI TIPO ARTIGIANALE.

Le **spese generali** possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione del criterio di proporzionalità alla spesa ammissibile, nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività.

- a) I prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, per la Provincia Autonoma di Trento, per gli investimenti realizzati da aziende agricole vanno ridotti del 10%.
- b) Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fa riferimento l'Elenco prezzi della P.A.T., si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui dal funzionario istruttore.
- c) In riferimento alla tipologia dei lavori e all'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse spese per imprevisti nella misura del 3%. Percentuali maggiori dovranno essere giustificate.
- d) Le spese tecniche sono riconosciute nella misura del 8% per spese ammissibili fino a 250.000 Euro e nella misura del 5% per la quota parte di spesa ammissibile eccedente tale importo.
- e) In caso di presentazione del Progetto Sicurezza dette percentuali possono essere aumentate di 2 punti.
- f) Sono altresì ammissibili ulteriori spese (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.).
- g) Oneri per la sicurezza: sono ammissibili tenuto conto di quanto previsto in materia nell'elenco prezzi della P.A.T.

Le spese tecniche complessive, di cui alle lettere d) – e) – f), non possono in ogni caso superare il 12% della spesa ammessa iniziale.

A.8.2 SPESE AMMISSIBILI AGLI ARTICOLI 26 E 27 LIMITATAMENTE ALLE INIZIATIVE RELATIVE ALLE NUOVE COSTRUZIONI, ALLE RISTRUTTURAZIONI E AI SINGOLI INTERVENTI.

Le spese generali di cui al sopra citato paragrafo A.8.1 non sono applicabili agli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e di singoli interventi, nell'ambito agrituristico, in quanto i parametri utilizzati per il calcolo della spesa ammissibile a contributo sono già comprensivi di tali conteggi. In sede di liquidazione finale e quindi di controllo delle fatture a supporto della spesa sostenuta, sarà verificato il rispetto delle sopra citate percentuali.

A.9 ULTERIORI CRITERI

- a) Nel caso di domande presentate da giovani che non esercitano l'attività agricola a titolo principale (imprese non iscritte o iscritte alla sezione seconda dell'Apia), sulla cui domanda per l'ottenimento degli aiuti di primo insediamento, ai sensi della Misura 2 del PSR 2000-2006, della Misura 112 del PSR 2007-2013 e dell'art. 17 della L.P. n. 4/2003 e ss. mm. ii., sia stato espresso parere favorevole con determinazione del dirigente del Servizio, l'entità dell'intervento è quella stabilita per chi esercita attività agricola a titolo principale. Lo stesso criterio si applica per le società dove almeno un giovane abbia presentato domanda di insediamento. Nel caso in cui i richiedenti fossero privi, al momento della liquidazione, dei seguenti requisiti previsti dal bando della misura 112 e dell'art. 17 quali: la capacità professionale, la qualifica di imprenditore agricolo professionale e qualora l'impresa oggetto di insediamento non avesse raggiunto i requisiti aziendali di cui alle delibere attuative delle sopra citate misure e articolo, la liquidazione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione da parte del richiedente di una garanzia fideiussoria per l'intero contributo liquidabile.
- b) Ai fini della priorità e dell'aiuto supplementare relativo alla maggiorazione di 5 punti percentuali spettante ai giovani agricoltori entro 5 anni dal loro insediamento, viene considerata la posizione del richiedente alla scadenza del termine ultimo ammissibile per la presentazione delle domande.
- c) I requisiti di cui alle sopra citate lettere a) e b), sono applicabili limitatamente agli articoli 26-27-42-44-46 comma 1.
- d) Nel caso di investimenti edili e attrezzature fisse che comportino una spesa ammissibile superiore a 100.000 Euro i terreni e/o le strutture interessate all'investimento devono essere, entro la data di stesura del verbale di accertamento iniziale tecnico amministrativo:
- di proprietà del richiedente;
 - in comproprietà con il coniuge;
 - in comunione legale col coniuge;
 - di proprietà del coniuge, del padre o della madre o dei figli/e o di fratelli/sorelle costituenti con il conduttore impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile;
 - di proprietà dei soci qualora il richiedente eserciti l'attività agricola in forma societaria, purchè almeno il 50% della proprietà sia riconducibile ai soci qualificanti l'impresa.
- Fanno eccezione al vincolo della proprietà:
- l'adeguamento di sistemi di raccolta, allontanamento, maturazione delle deiezioni;
 - la realizzazione di nuove vasche liquame e nuove concimaie e la copertura delle stesse;
 - gli impianti di separazione;
 - iniziative edili proposte su strutture di proprietà di enti pubblici o fondazioni date in affitto ad agricoltori per almeno 9 anni.
- In presenza di proprietà in toto o in parte dei figli minori del richiedente è sufficiente acquisire l'autorizzazione del giudice tutelare.
- e) Si deroga inoltre dalla proprietà qualora la domanda di contributo per la ristrutturazione/adeguamento sia relativa ad una struttura oggetto di domanda

di contributo per l'acquisto secondo i requisiti previsti dal punto D.2, lettera a) dell'allegato che forma parte integrante della presente deliberazione.

- f) Per investimenti edili e attrezzature fisse che comportano una spesa ammissibile uguale o inferiore a 100.000 euro e per tutte le altre iniziative, la detenzione dei terreni e/o delle strutture può essere comprovata mediante altro idoneo titolo giuridico, ivi compreso il comodato. Qualora fra il richiedente ed il proprietario esista vincolo di matrimonio o vincolo di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, si considera titolo idoneo anche l'esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile.
- g) Sono ammissibili domande per iniziative realizzate in comuni limitrofi alla provincia di Trento da aziende il cui corpo aziendale a maggiore prevalenza economica, anche a seguito dell'intervento, sia situato in provincia di Trento.

A.10 LIMITI MASSIMI PER VOLUME TOTALE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILE

L'importo globale degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare i 400.000 € erogati su un periodo di 3 esercizi. Non rientrano nel cumulo gli investimenti che hanno beneficiato delle agevolazioni ai sensi della misura 1 del PSR 2000 – 2006, della misura 121 del PSR 2007-2013. Per tutti gli interventi realizzati in seguito al verificarsi di una calamità o di un sinistro non concorrono a formare il cumulo le agevolazioni concesse ai sensi della l.p. n. 4/2003.

A.11 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti progettuali.

Tuttavia, qualora sia necessario ricorrere a procedura di variante, si richiama il rispetto dei seguenti aspetti:

- a. le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste e sono ammissibili nel numero massimo di due;
- b. sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate;
- c. modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa, così come cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria, di norma non sono considerate varianti al progetto originario.

Non sono ammesse varianti suppletive.

A.10 SODDISFACIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Gli investimenti promossi in attuazione dell'art. 42, 44, 45, comma 1, lettera a) e 46, 1° comma, devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi specificati all'art. 4, 3° punto del Regolamento (CE) 1857/2006:

- a) riduzione dei costi di produzione;
- b) miglioramento e riconversione della produzione;
- c) miglioramento della qualità;
- d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene e benessere degli animali.

A.12 SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI

A.12.1 REQUISITO DI AMMISSIBILITÀ COMUNE A TUTTI GLI INVESTIMENTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 25, 26, 27, 42, 44, 45, comma 1, lettera a) e 46, 1° comma

Capacità Professionale: Il requisito della capacità professionale – qualora previsto - si ritiene acquisito qualora il richiedente sia iscritto all'APIA di cui alla L.P. 11/2000.

A.12.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER GLI INVESTIMENTI ZOOTECNICI DI CUI ALL'ART 42

- a. Requisiti in materia di **ambiente, igiene e benessere degli animali**: densità massima di **carico animale per ettaro** di superficie agricola utilizzata: La densità massima è fissata in 2,5 UBA/ettaro. La superficie da utilizzare per il calcolo del citato rapporto deve essere riferita esclusivamente a colture utilizzate per l'alimentazione del bestiame, compresa la superficie alpeggiata in ragione di 0,3 ha per ogni UBA alpeggiato. Detta superficie deve ricadere nel territorio della PAT e nei Comuni limitrofi.

Il carico UBA\HA deve persistere per almeno 5 anni a partire dalla data del collaudo tecnico-amministrativo.

In caso di perdita di tale requisito sono previsti i seguenti recuperi:

- superamento del carico sino a 3 UBA/ha: recupero del 20% del contributo totale liquidato riferito alle iniziative per le quali il rapporto uba/ha costituiva criterio di ammissibilità;
- superamento del carico oltre i 3 UBA/ha: recupero del 50% del contributo totale liquidato riferito alle iniziative per le quali il rapporto uba/ha costituiva criterio di ammissibilità.

Si deroga dal rapporto UBA\HA per i seguenti investimenti :

- Acquisto e realizzazione di impianti nonché acquisto e posa in opera di attrezzature per lo stoccaggio dei carburanti e degli olii esausti;
- investimenti diretti alla tutela e al miglioramento ambientale o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali o l'adeguamento alla normativa igienico sanitaria, come elencati al punto D.2, comma 1, lett. c) del presente allegato.

Il controllo sul rispetto degli obblighi per quanto riguarda il rapporto Uba\ha verrà fatto annualmente su tutte le istanze. Per il calcolo del carico di bestiame si farà

riferimento ai carichi riportati sul fascicolo aziendale o a quelli desunti dall'anagrafe del bestiame alla data del 31 marzo 2010.

- b. **Quote latte.** Nel caso di aziende la cui produzione di latte, in riferimento all'ultima annata, ha superato la quota assegnata, l'approvazione delle iniziative relative al comparto produzioni zootecniche è subordinata all'acquisizione delle quote mancanti per coprire una produzione di latte pari almeno all'ultima annata.

A.13 MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI E SUL RISPETTO DEI TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE.

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art.6 della L.P. 4/2003 è previsto su un campione pari al 2% degli interventi soggetti a vincolo.
2. Il controllo sulle dichiarazioni rese, verrà effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti in corso, secondo quanto definito dalla disciplina provinciale vigente. Il campione sarà estratto dal Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale secondo le modalità previste dalle sopra citate normative

A.14 SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

Non sono ammissibili:

- a) L'IVA (salvo i casi particolari previsti nella parte speciale dell'art. 25);
- b) gli interessi passivi;
- c) l'acquisto di terreni.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

- i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.), nel caso di leasing con patto di acquisto di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
- investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Gli investimenti di sostituzione (di cui all'art. 2, comma 17 del Reg. Ce 1857/2006) sono quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente come ad esempio l'adeguamento di strutture e attrezzature in materia di sicurezza antincendio e sicurezza del lavoro. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei

fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

A.15 TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE)

I termini per la realizzazione delle iniziative previste nelle domande di finanziamento vengono fissati con le modalità elencate di seguito.

A.15.1 OPERE

Iniziative con spesa ammessa fino a 300.000,00 Euro.

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata **entro due anni** dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Iniziative con spesa ammessa superiore a 300.000,00 Euro.

Le opere dovranno avere inizio **entro 6 mesi** dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo, da certificare con idonea documentazione (es. inizio lavori depositato presso il Comune oppure dichiarazione sostitutiva che attesti l'inizio lavori depositato in Comune oppure certificazione del direttore lavori).

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata **entro due anni** dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Nel caso in cui nella stessa domanda di contributo siano presenti sia opere sia acquisti, rimane il termine di avvio per le sole opere mentre viene fissato un unico termine di rendicontazione, che sarà valido sia per le opere che per gli acquisti, entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo.

Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

A.15.2 ACQUISTI

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata **entro 1 anno** dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

A.15.3 PROROGHE

Il beneficiario può richiedere con adeguata motivazione una proroga per ogni singolo termine. Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine. Decorsi inutilmente i termini prorogati, si applicano le disposizioni di cui al successivo punto A.15.4.

Non sono considerate proroghe le modifiche ai termini decise autonomamente dall'Amministrazione provinciale a fronte di proprie esigenze o nei casi in cui venga concesso un nuovo contributo/finanziamento/assegnazione su un'opera o intervento già precedentemente ammesso a finanziamento, qualora l'intervento per il quale è

concesso il nuovo contributo impedisca il rispetto dei termini fissati per il primo contributo.

Qualora, ai fini della rendicontazione, il beneficiario debba presentare anche documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario, il beneficiario medesimo deve comunque, entro i termini di rendicontazione fissati, presentare una rendicontazione parziale con la documentazione in proprio possesso e richiedere una proroga per la presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario. Nei casi in cui il beneficiario abbia presentato parziale rendicontazione entro il termine di rendicontazione fissato ed eventualmente prorogato, tale termine può essere prorogato per un'ulteriore ultima volta limitatamente alla presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

I termini di avvio e rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- a) liti o contenziosi pendenti davanti all'Autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e la Provincia o terzi e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo: la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;
- b) eventi oggettivamente riconosciuti, e non imputabili al beneficiario, attestati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc..) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

La richiesta di proroga/sospensione deve pervenire entro il termine originariamente fissato.

A.15.4 MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI

In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto nel precedente punto, dovrà essere disposta la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché la revoca o la riduzione dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate.

La revoca parziale può essere disposta secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui l'opera o l'intervento sia stato avviato oltre il termine fissato per l'avvio, eventualmente prorogato, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%;
- b) nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si sommano nel caso in cui si verificano tutte le condizioni; in questo caso il finanziamento verrà ridotto nella misura del 10%.

Nei casi diversi da quanto sopra riportato si applica la revoca totale.

La revoca parziale o totale degli interventi finanziari determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite, aumentate degli interessi nella misura prevista dal successivo Punto A.16.

A.16 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RECUPERI E SANZIONI

Valgono le disposizioni di cui all'art. 6 della L.P. 4/2003.

In caso di recupero di somme indebitamente erogate è prevista la quantificazione degli interessi calcolati in base al tasso per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere vigente il 31 dicembre dell'anno precedente quello di assunzione del provvedimento di revoca.

Gli interessi sono dovuti anche nel caso in cui il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle autorità competenti.

I termini per il calcolo degli interessi sulle somme erogate decorrono dal momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione e quello di restituzione delle somme indebitamente erogate.

Per quanto riguarda le sanzioni si rinvia alle vigenti disposizioni comunitarie e statali in materia.

Nel caso in cui le iniziative agevolate siano realizzate solo parzialmente e siano già state erogate somme a titolo di acconto che superino l'importo dell'agevolazione complessiva spettante, se le iniziative sono comunque funzionali si procede al recupero della differenza maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo e per il periodo intercorrente dalla data di quietanza dell'importo liquidato alla data del provvedimento di rideterminazione del contributo.

Per quanto riguarda le agevolazioni concesse a rate si rinvia a quanto previsto al punto A.7 nella parte relativa al recupero di somme erogate a rate.

A.17 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ADATTAMENTO DI MEZZI AGRICOLI.

1. La Provincia autonoma di Trento può rimborsare totalmente a titolari di patente di guida delle categorie B, C, e D Speciale, portatori di minorazioni e iscritti all'A.P.I.A., le spese necessarie per l'adattamento del mezzo agricolo in proprietà (IVA esclusa), in funzione delle minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

2. Tra i mezzi agricoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché l'adattamento sia prescritto dalla Commissione medica locale di cui all'art. 119 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per la liquidazione del contributo, il beneficiario dovrà produrre la seguente documentazione:

- copia della patente di guida B o C o D Speciale, riportante le modifiche da apporre al veicolo;
- copia del Certificato della Commissione Medica per le patenti speciali, rilasciato in occasione del rilascio o del rinnovo della patente di guida speciale con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità all'originale;
- fatture quietanzate degli adattamenti o dichiarazione della ditta venditrice nel caso che gli adattamenti già installati di serie, come ad esempio il cambio

automatico; in tal caso viene ammesso a contributo l'importo relativo alla differenza di prezzo tra la versione normale del mezzo agricolo e quella già adattata di serie dalla casa costruttrice. Le fatture possono essere prodotte anche in copia semplice, a cui deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità all'originale.

- copia del libretto U.M.A. riportante l'iscrizione del mezzo agricolo adattato;
- copia del libretto di circolazione, con annotazione degli adattamenti prescritti.

4. La percentuale di intervento è pari al 50% della spesa sostenuta per l'adattamento; l'importo minimo di spesa ammessa è fissato in 1.000 Euro.

Per tale iniziativa l'intervento prescinde da valutazioni tecniche e dalla verifica relativa alle quote latte e al carico Uba/ha.

(B). ARTICOLO 25

"ALPICOLTURA"

B.1 BENEFICIARI

Le agevolazioni del presente articolo possono essere concesse:

- ai proprietari di alpeggi e ai soggetti che gestiscono e amministrano proprietà pubbliche e collettive che s'impegnino a concederli per almeno dieci anni ad allevatori, preferibilmente associati, con priorità a quelli residenti in provincia di Trento;
- ai soggetti di cui all'art. 2 comma 1, lettera g) della L.P. n. 4/2003 (consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo grado riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia), per la riqualificazione degli alpeggi e delle strutture di malga compresi nei propri territori;
- ai soggetti di cui all'art. 2 comma 1, lettere a) e b) della L.P. n. 4/2003 (imprese agricole singole e società costituite per la conduzione di imprese agricole, iscritte all'APIA), e alle società costituite da allevatori, per la gestione comune dei pascoli purchè essi abbiano la disponibilità di alpeggi in proprietà.
- ai soggetti di cui all'art. 2 comma 1, lettere a) e b) della L.P. n. 4/2003 (imprese agricole singole e società costituite per la conduzione di imprese agricole, iscritte all'APIA), e alle società costituite da allevatori, per la gestione comune dei pascoli purchè essi abbiano la disponibilità di alpeggi a diverso titolo, limitatamente all'acquisto di attrezzature.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti all'osservanza dei criteri generali definiti dalla Giunta provinciale e di quelli precisati nello schema-tipo di disciplinare tecnico-economico che sarà predisposto dalla Giunta provinciale.

B.2 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE E DI TERMINI PER L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.

In generale non sono ritenute ammissibili le spese per interventi di ordinaria manutenzione come definiti dall'art. 77 bis, par. a) della L.P. 5 novembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio e s.m.i.) e investimenti di sostituzione come definiti al precedente punto A.13.

Per i soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 della L.p. 26/93, la concessione dei contributi è subordinata all'acquisizione dei pareri di cui agli artt. 55 e 58 della L.p. 26/93 e ss.mm.ii.

B.2.1 Lavori

Per i soggetti pubblici e i Consorzi di miglioramento fondiario si fa riferimento, per quanto previsto, alla normativa provinciale vigente in materia di lavori pubblici.

Per la determinazione della spesa ammissibile in fase di concessione del contributo si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento ai prezzi provinciali previsti dall'art. 13 della L.P. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione

Trentino Alto Adige si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purchè ritenuti congrui con riferimento al prezzario medesimo. La corrispondenza dei valori indicati negli elaborati progettuali ai prezzari provinciali nonché la loro congruità possono essere dichiarati direttamente dal progettista.

In applicazione delle nuove disposizioni previste dal prezzario provinciale i costi della sicurezza dovranno essere quantificati a parte mediante specifico computo analitico che sommati al costo delle opere costituirà l'importo complessivo dell'intervento.

B.2.2 Acquisti di attrezzature e macchine

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006. Nel caso di acquisizione di beni materiali mobili, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Provincia Autonoma di Trento (es. strutture prefabbricate ed infissi), al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, si applica la Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento".

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto.

B.2.3 Somme a disposizione del soggetto appaltante

Sono ammesse a finanziamento le somme a disposizione del soggetto appaltante necessarie alla realizzazione degli interventi; rientrano tra queste gli importi ricompresi nel quadro economico generale del progetto esecutivo quali:

- a) i contributi di allacciamento ai pubblici servizi (es. allacciamenti elettrici, ecc.);
- b) i lavori in economia da eseguirsi in diretta amministrazione o per cottimi fiduciari esclusi dall'appalto principale;
- c) le spese per la fornitura di attrezzature;
- d) le spese tecniche per la progettazione e per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per rilievi, per accertamenti, per indagini e sondaggi geognostici, per studi di valutazione di impatto ambientale, per verifiche e per collaudi tecnici previsti dalla vigente normativa;
- e) le somme per imprevisti.

B.3 ACQUISTO DI ATTREZZATURE E ARREDAMENTI

B.3.1. Iniziative ammissibili

- acquisto attrezzature per le operazioni di mungitura;
- acquisto di attrezzature per il miglioramento dei pascoli;
- acquisto attrezzature zootecniche e per la lavorazione del latte;

- acquisto arredamenti e attrezzature per l'ospitalità e la somministrazione e consumazione di pasti.

B.3.2. Documentazione prevista per l'adesione ai contributi della L.p. n. 4/2003 da presentare entro la scadenza del bando:

- Domanda di contributo
- Scheda di intervento e consegna documentazione
- Preventivo di spesa dettagliato;
- Relazione intesa ad illustrare le finalità degli acquisti e la collocazione degli stessi;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il titolo d'uso delle particelle fondiarie o edificiali degli alpeggi in cui verranno utilizzate le attrezzature;
- nel caso di richiesta dell'ammissibilità dell'IVA, dichiarazione motivata sulla non recuperabilità della stessa imposta.
- Nel caso di messa in opera copia semplice del titolo abilitativo edilizio, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale, oppure corrispondente dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del titolo abilitativo e i relativi estremi;
- fotocopia della mappa catastale delle particelle interessate;
- verbale di deliberazione di approvazione degli acquisti (nel caso di enti pubblici, soggetti possessori di proprietà collettive e loro consorzi, consorzi di miglioramento fondiario, società);
- verbale di deliberazione dal quale risulti l'impegno almeno decennale al diretto utilizzo zootecnico, oppure all'affitto o alla concessione dei pascoli e alpeggi ad allevatori preferibilmente associati. Per le persone fisiche, corrispondente dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conoscenza dell'obbligo decennale citato. L'impegno decennale è riferito al tipo di struttura e/o attrezzatura finanziata.

B.3.3. Documentazione da produrre per la liquidazione dell'agevolazione

- domanda di liquidazione compilata dal beneficiario;
- copia semplice delle fatture quietanzate, o dei documenti equipollenti, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale; nel caso di enti pubblici le fatture possono essere sostituite dalla dichiarazione del legale rappresentante attestante l'avvenuta spesa.

B.4 MIGLIORAMENTI FONDIARI E INIZIATIVE EDILIZIE:

B.4.1. Iniziative ammissibili

- interventi di conservazione e miglioramento delle costruzioni rurali tradizionali degli alpeggi, compresa la ricostruzione di strutture di malga storicamente esistenti anche se completamente demolite o crollate;
- adeguamento igienico-sanitario delle abitazioni e dei locali per la lavorazione del latte e dei locali per le operazioni di mungitura;
- acquedotti;
- viabilità;
- approvvigionamento energetico;
- recinzioni;

- adeguamento per utilizzo agriturismo e di turismo rurale;
- teleferiche.

B.4.2. Iniziative non ammissibili

- le spese per l'acquisto di terreni e pascoli.
- La costruzione di nuove strutture di malga, salvo quanto previsto al primo trattino del comma B.4.1.
- I semplici investimenti di sostituzione, come definiti nella parte generale.
- Le spese per l'acquisto di impianti e attrezzature usati.

B.4.3. Documentazione prevista per l'adesione ai contributi della L.p. n. 4/2003 da presentare entro la scadenza del bando:

- Domanda di contributo;
- scheda di intervento e consegna documentazione;
- progetto esecutivo completo di estratto mappa;
- relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato, oltre alle iniziative edili, va specificata l'attrezzatura scelta con le motivazioni addotte;
- computo metrico e stima dei lavori comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature;
- copia semplice del titolo abilitativo edilizio, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale, oppure corrispondente dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del titolo abilitativo e i relativi estremi;
- verbale di deliberazione di approvazione dei lavori (nel caso di enti pubblici, soggetti che gestiscono ed amministrano proprietà pubbliche e collettive e loro consorzi, consorzi di miglioramento fondiario);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la proprietà delle particelle fondiarie o edificiali su cui vengono realizzate le iniziative; nei casi in cui il richiedente non abbia la piena proprietà dei terreni e/o delle strutture, dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture medesime per una durata almeno uguale al periodo di vincolo di cui all'art. 6 della L.P. 4/2003;
- nel caso di consorzi di miglioramento fondiario dichiarazione sostitutiva di atto notorio che le opere ricadono nel perimetro consorziale;
- verbale di deliberazione dal quale risulti l'impegno almeno decennale al diretto utilizzo zootecnico, oppure all'affitto o alla concessione dei pascoli e alpeggi ad allevatori preferibilmente associati, con priorità a quelli residenti in provincia di Trento. Per le persone fisiche, corrispondente dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conoscenza dell'obbligo decennale citato. L'impegno decennale è riferito al tipo di struttura e/o attrezzatura finanziata;
- nel caso di iniziative agrituristiche presentate da soggetti privati il funzionario responsabile del procedimento dovrà accertare l'avvenuta iscrizione nell'Elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agriturbistica (art. 3 della L.P. 10/2001);
- nel caso di iniziative agrituristiche presentate da soggetti privati deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante eventuali aiuti "de minimis" concessi all'impresa nell'ultimo triennio;
- nel caso di richiesta dell'ammissibilità dell'IVA, dichiarazione motivata sulla non recuperabilità della stessa imposta;
- nel caso di installazione di teleferiche, copia semplice del titolo abilitativo/autorizzativo edilizio, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto

di notorietà attestante la conformità all'originale, oppure corrispondente dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del titolo abilitativo/autorizzativo e i relativi estremi. L'eventuale parere positivo rilasciato dal Servizio impianti a fune della provincia di Trento sarà acquisito d'ufficio dal Servizio Aziende agricole e territorio rurale;

- la verifica sull'esistenza di un titolo idoneo alla derivazione dell'acqua (nel caso di realizzazione di acquedotti) viene effettuata d'ufficio

B.5 CRITERI DI SELEZIONE

Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria, come riportato nelle seguenti tabelle. Il punteggio massimo attribuibile è di 55 punti.

Nel caso di domande che comprendono più iniziative il punteggio sarà assegnato in relazione all'iniziativa con la spesa preventivata prevalente.

A parità di punteggio si riserva la priorità in ordine cronologico di presentazione delle domande.

Nel caso di investimenti necessari per il ripristino di danni da calamità si deroga dalle presenti disposizioni e si assegna d'ufficio il punteggio massimo (55 punti).

B.5.1. Modalità di gestione della malga

	Punteggio
Interventi per Malghe alpeggiate con almeno 15 vacche da latte o 100 ovicapri in lattazione	30
Interventi per Malghe alpeggiate con bestiame "asciutto"	10
Interventi per Malghe alpeggiate con greggi transumanti	5

B.5.2 Tipo di investimento

	Punteggio
Realizzazione lavori e acquisto attrezzature per l'adeguamento igienico sanitario dei caseifici di malga e sistemi di approvvigionamento energetico da fonti di energia rinnovabili	20
Realizzazione lavori e acquisto attrezzature per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali	25
Ristrutturazione delle strutture destinate ad abitazione del gestore	20
Approvvigionamento idrico ed energetico (escluso l'approvvigionamento energetico da fonti di energia rinnovabili)	15
Viabilità del pascolo e recinzioni	10
Ristrutturazione con finalità agrituristiche	5

B.6. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

- Domanda di liquidazione del contributo.
- Per i Consorzi di miglioramento fondiario e i soggetti privati, nel caso di investimenti fondiari che riguardano strutture soggette a danno da incendio, con una spesa ammessa superiore a 25.000,00 Euro, è necessario che il beneficiario del contributo stipuli una polizza assicurativa che copra l'importo minimo della spesa rendicontata dal beneficiario per l'iniziativa realizzata. In sede di sopralluogo e/o di collaudo sarà verificata la presenza di detta polizza da parte del funzionario istruttore. Il richiedente dovrà mantenere la copertura assicurativa per una durata minima di 10 anni a partire dall'anno della domanda di liquidazione. La polizza potrà essere stipulata nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, fermo restando che, in caso di controllo a campione sul rispetto dei vincoli, sarà verificata l'esistenza della copertura assicurativa come sopra descritta. Nel caso di immobili di proprietà di enti pubblici tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti che le strutture oggetto di intervento saranno assicurate contro l'incendio per un importo non inferiore alla spesa ammessa e per una durata minima di 10 anni dall'anno della liquidazione.
- Nel caso di acquedotti potabili: la verifica della potabilità dell'acqua a lavori eseguiti viene effettuato d'ufficio; in alternativa il richiedente può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta l'avvenuta installazione di un sistema di potabilizzazione dell'acqua a raggi U.V. o di un sistema di potabilizzazione meccanico a goccia.

Nel caso di enti pubblici o loro consorzi

- Certificato di regolare esecuzione o di collaudo (secondo le vigenti normative) attestante, tra le altre, anche la data di inizio lavori, o in alternativa la copia della dichiarazione di inizio lavori depositata in Comune accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale.
- Prospetto riepilogativo della spesa (quadro economico della spesa sostenuta).
- Verbale di deliberazione di approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione o di collaudo e del prospetto riepilogativo della spesa sostenuta.

Nel caso di consorzi di miglioramento fondiario e di altri soggetti collettivi di diritto privato

- Contabilità finale redatta dal direttore lavori.
- Certificato di regolare esecuzione o di collaudo (secondo le vigenti normative) attestante, tra le altre, anche la data di inizio lavori, o in alternativa la copia della dichiarazione di inizio lavori depositata in Comune accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale.
- Verbali di aggiudicazione dei lavori.
- Eventuali atti di sottomissione e verbali nuovi prezzi.
- Verbale di deliberazione di approvazione della contabilità finale;
- Copia semplice delle fatture quietanziate di tutta la spesa corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale.

Il DURC sarà acquisito d'ufficio.

Nel caso di soggetti privati o di persone fisiche

- Contabilità finale redatta dal Direttore dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione o di collaudo attestante, tra le altre, anche la data di inizio lavori, o in alternativa la copia della dichiarazione di inizio lavori depositata in Comune corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale.
- Copia semplice delle fatture quietanzate, o dei documenti equipollenti, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale.
- Nel caso di iniziative agrituristiche copia semplice dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o della dichiarazione di inizio dell'attività, in conformità a quanto previsto dalla L.P. n. 10/2001 e dal Regolamento di esecuzione del Capo II della stessa, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale, oppure corrispondente dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del titolo autorizzativo e i relativi estremi.

B.7 SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI

1. Come definito nella L.P. n. 4/2003, gli interventi di sostegno di cui al presente articolo vengono concessi in riferimento ad investimenti tesi a qualificare e tutelare i pascoli e l'ambiente naturale montano.
2. Gli alpeggi oggetto degli aiuti previsti dal presente articolo devono rispettare i criteri stabiliti dall'azione B.2. della Misura Agroambientale N. 214 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.
3. Tutte le tipologie di azioni previste comportano da parte dei beneficiari l'impegno alla concessione in uso degli alpeggi a favore di soggetti che garantiscano la monticazione degli animali preferibilmente di una pluralità di allevatori.

B.8 GRADUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 5 del Regolamento (CE) 1857/2006 la misura dell'intervento è fissata come segue:

- a) Enti pubblici, soggetti possessori di proprietà collettive e loro consorzi (comprese le consortele), amministrazioni separate degli usi civici, consorzi di miglioramento fondiario: contributo del 75% della spesa ammissibile;
- b) Soggetti privati: contributo fino al 50% della spesa ammissibile. Per interventi volti all'utilizzo agrituristico delle malghe effettuati da soggetti privati si applica la normativa "de minimis";
- c) Per l'acquisto di attrezzature zootecniche e di attrezzature per il miglioramento dei pascoli e per la conservazione del latte, attrezzature ed arredamenti per agriturismo, proposto da qualsiasi soggetto, l'intensità dell'aiuto è limitata al 50% della spesa ammissibile.

Alle domande presentate da imprese agricole (singole e associate) iscritte in sezione II dell'APIA la percentuale di intervento è ridotta di 10 punti percentuali.

Nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 5 del Regolamento (CE) 800/2008, nel caso di interventi di adeguamento strutturale necessario per la lavorazione e la trasformazione del latte, compreso l'acquisto e posa in opera delle relative attrezzature, l'aiuto è fissato al 40% della spesa ammissibile.

B.9 CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

1. Nel caso di iniziative realizzate dai soggetti di cui all'art. 2 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti" e s.m. e i., l'affidamento dei lavori deve avvenire con le modalità di cui alla legge medesima.
- ~~2.~~ Nel caso di iniziative realizzate dai soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2 della L.P. n. 26/93 l'affidamento dei lavori deve avvenire con le modalità previste dalla medesima legge in funzione dell'importo a base d'asta.
3. Eventuali deroghe dovranno essere opportunamente motivate ed espressamente approvate.
4. Il limite di spesa massimo ammissibile è fissato in 300.000 €.

(C.)

ARTICOLO 26

"INIZIATIVE VOLTE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE PLURIATTIVITA'"

ARTICOLO 27

"INIZIATIVE AGRITURISTICHE"

C.1 BENEFICIARI

1. Possono beneficiare delle agevolazioni per la diversificazione in attività non agricole:
 - gli imprenditori agricoli singoli ed associati iscritti all'APIA;
 - i membri della famiglia agricola (intesa come membri dell'impresa familiare diretto coltivatrice iscritta all'APIA) qualora esercitino l'attività agricola nell'azienda stessa al momento della presentazione della domanda, come previsto dall'articolo 53 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss. mm. ii. e dall'articolo 35 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii.. Qualora il richiedente fosse un membro della famiglia agricola dovrà dimostrare l'esercizio dell'attività agricola tramite idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'adempimento degli obblighi contributivi previdenziali o in alternativa fornire all'Amministrazione precedente gli elementi necessari per l'acquisizione d'ufficio. Per questa categoria gli interventi finanziabili sono riconducibili alle iniziative riportate al successivo capitolo C.2 lettere b)-c)-d).
2. Possono beneficiare delle agevolazioni per l'esercizio dell'attività agrituristica:
 - gli imprenditori agricoli di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c), della L.P. n. 10/2001: gli imprenditori agricoli iscritti all'APIA, le società fra gli imprenditori agricoli iscritti all'APIA allo scopo di esercitare attività agrituristica, le società costituite fra allevatori per la gestione in comune dei pascoli e delle malghe.

C.2 INTERVENTI FINANZIABILI

Sono ammessi investimenti per la realizzazione o l'ammodernamento di strutture, infrastrutture o l'acquisto di attrezzature e arredo per:

- a) la qualificazione e lo sviluppo dell'attività agrituristica con tutte le sue attività previste dalla normativa, quali l'ospitalità in stanze con servizio di prima colazione, l'ospitalità in agri-campeggio, la somministrazione di pasti e di degustazioni di prodotti aziendali, l'organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, sportive e di ippoturismo effettuate nell'ambito

dell'azienda, l'offerta di servizi per gli ospiti (come ad esempio spazi per il fitness, per il benessere personale ecc.);

- b) lo svolgimento di piccole attività di tipo artigianale non agricole, la prestazione di servizi, la valorizzazione delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi;
- c) la vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli;
- d) l'adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) e del commercio elettronico dell'offerta agrituristica e dei prodotti non agricoli per superare gli svantaggi legati all'isolamento geografico e migliorare la competitività dell'impresa.

C.2.1 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

La realizzazione ex novo di un edificio con relativa impiantistica e arredi, al fine di rendere funzionale e funzionante la struttura

C.2.2 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Sono considerati interventi di ristrutturazione quelli rivolti all'adeguamento dell'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso. Comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi e il modo d'uso dei materiali, comprese le demolizioni e le ricostruzioni.

C.2.3 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MANUTENZIONE

Sono considerati interventi di adeguamento/manutenzione gli interventi finalizzati a rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienici sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari. Rimangono comunque valide le limitazioni previste al successivo punto C.3 lettere g) ed h).

C.3 SPESE NON AMMISSIBILI

- a) Investimenti di sostituzione (si rinvia al punto A.13 della parte generale);
- b) Acquisti di strutture o quote di struttura;
- c) La realizzazione e/o ristrutturazione di immobili articolati in appartamenti e dei relativi arredi;
- d) La realizzazione, l'acquisto di attrezzature e l'arredo di nuove costruzioni di volumetria superiore a 1200 mc. Si intende per volume quello emergente dal livello naturale del terreno, vuoto per pieno;
- e) L'acquisto di cancelleria e materiale di consumo;
- f) L'acquisto di posaterie, stoviglie, televisori, biancheria (come ad esempio: coperte, lenzuola, tovaglie, tendaggi e i beni che non abbiano una durata di almeno 5 anni);
- g) Le ristrutturazioni ed adeguamenti parziali di strutture esistenti se non riguardanti quanto meno una parte funzionale dell'edificio (come ad esempio almeno un piano completo della struttura, l'arredo completo), tutto l'impianto elettrico o idraulico;
- h) La ristrutturazione di immobili, la sostituzione di arredi, di dotazioni igienico-sanitarie o impianti, che non abbiano almeno 10 anni di età, fatti salvi adeguamenti previsti da eventuali nuove normative.

- i) non sono ammessi acquisti di mezzi di trasporto, rimorchi di qualunque tipologia e le attrezzature forestali.

Non sono ammesse a finanziamento fatture che riportino il solo acquisto di materiali o la sola posa degli stessi.

C.4 CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

- Per gli investimenti edili relativi al presente articolo, i terreni e/o le strutture interessate all'investimento devono essere, entro la data di stesura del parere di accertamento iniziale tecnico-amministrativo:
 - di proprietà del richiedente;
 - in comunione legale col coniuge;
 - in comproprietà con il coniuge;
 - di proprietà del coniuge, del padre o della madre o dei figli/e o di fratelli/sorelle costituenti con il conduttore impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile;
 - di proprietà dei soci qualora il richiedente eserciti l'attività agricola in forma societaria, purchè almeno il 50% della proprietà sia riconducibile ai soci qualificanti l'impresa;
 - in presenza di proprietà in toto o in parte di figli minori del richiedente è sufficiente acquisire l'autorizzazione del Giudice tutelare.
- Si deroga dal vincolo della proprietà:
 - per le iniziative di cui al precedente punto C.2, lettere b)-c)-d), esclusivamente proposte dai membri della famiglia agricola;
 - per interventi di adeguamento a norme igienico-sanitarie o barriere architettoniche;
 - per le iniziative relative agli allestimenti degli ambienti adibiti all'attività agrituristica in strutture di alpeggio.

C.5 ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

Gli interventi finanziabili nel settore agrituristico riguardano spese per:

- a) La realizzazione ex novo o la ristrutturazione di immobili articolati in stanze con singoli servizi igienici e contestuale offerta di prima colazione. Possono essere ammesse a finanziamento spese relative a nuove costruzioni o ristrutturazioni di immobili che presentano una unità uso famiglia (due stanze comunicanti fra loro con singolo bagno in comune).
- b) L'allestimento di strutture, a servizio degli ospiti alloggiati, per l'esercizio di attività sportive, ricreative o volte al benessere della persona. Per il benessere della persona sono ammissibili interventi strutturali fino ad un massimo di 100 mq., al netto di eventuali locali tecnici accessori necessari per il funzionamento degli stessi.
- c) La realizzazione di massimo 10 box per il ricovero di equini di proprietà del richiedente o a pensione, per lo svolgimento di turismo equestre o ippoterapia, nel rispetto del rapporto di 2 Uba/ha.
- d) La nuova costruzione e/o ristrutturazione nonché l'allestimento di locali e spazi esistenti, con la funzione di accogliere gruppi scolastici e pubblico in genere e di illustrare le attività di produzione agricola e zootecnica e gli aspetti di vita e

storia rurale. Oltre agli interventi strutturali sono ammissibili l'acquisto di attrezzature di supporto all'attività didattica, anche all'aperto, quali ad esempio supporti visivi, software di presentazione, proiettori, maxischermo/televisore, cartelloni, bacheche, fotografie, kit didattici.

C.6 ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI TIPO ARTIGIANALE E PRESTAZIONE DI SERVIZI

Gli interventi finanziabili dovranno rispondere ai seguenti criteri di ammissibilità:

- a) sono ammissibili attrezzature per lo svolgimento di piccole attività di tipo artigianale connesse all'uso ed alla valorizzazione di:
 - risorse aziendali, il cui il prodotto finale, ottenuto dalla valorizzazione, non sia compreso nell'allegato 1 del trattato CE;
 - risorse locali non agricole e mestieri tradizionali, quali ad esempio la lavorazione del legno;
- b) l'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie allo svolgimento di attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola (come previsto all'art. 2135 – 3° c. del Codice civile). Sono comunque esclusi dall'ammissibilità gli acquisti di trattrici, rimorchi e macchine escavatrici portate e semoventi e tosaerba;
- c) macchinari e attrezzature per la valorizzazione delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi, quali ad esempio la produzione di materiale legnoso cippato o pellettato;
- d) sono ammissibili spese per la realizzazione, presso la sede aziendale, di un punto vendita e relative attrezzature per la trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti aziendali non agricoli (quali ad esempio succhi di frutta addizionati di zucchero, birra, latte fermentato addizionato di semilavorati alla frutta ecc.);

C.7 CRITERI DI SELEZIONE

Le graduatorie di accesso ai contributi delle domande presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, attribuiti in funzione dei criteri di selezione.

Il punteggio massimo attribuibile è di 90 punti.

Nel caso di domande che comprendono più iniziative il punteggio sarà assegnato in relazione all'iniziativa con la spesa preventivata prevalente.

A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane ed alle donne. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.

1. Condizioni dell'imprenditore

	Punteggio
Iniziative proposte da giovani che hanno presentato domanda di premio di insediamento o da imprese condotte da giovani agricoltori entro 5 anni dal loro insediamento	30
Altre imprese condotte da donne iscritte all'Archivio Provinciale Imprese Agricole in sezione 1 ^a	10

Altre imprese condotte da giovani di età inferiore a 40 anni iscritti all'Archivio Provinciale Imprese Agricole in sezione 1 ^a	8
Altre imprese iscritte all'Archivio Provinciale Imprese Agricole in sezione I	2
Membri della famiglia agricola limitatamente agli investimenti indicati al terzo, quarto e quinto punto del paragrafo “Interventi finanziabili”	2

NB: i punteggi relativi alle quattro categorie sopra citate, non sono cumulabili tra loro.

2. Tipologie di investimento strutturale

	Punteggio
Iniziative volte al recupero del patrimonio edilizia rurale preesistente	10
Iniziative di nuova realizzazione nel rispetto dei criteri architettonici tipici	4

3. Dimensione economica dell'impresa richiedente

Settore produttivo		Punteggio
Allevamenti zootecnici	Allevamenti con numero di vacche da latte ≤30	20
	Altri allevamenti	5
Piccoli frutti, frutticoltura, viticoltura e altre colture	Superficie aziendale inferiore a 2 ettari	10
	Superficie aziendale tra 2 e 5 ettari	5

4. Ambiti di diversificazione

	Punteggio
Investimenti volti allo sviluppo di attività agrituristiche, opere edili, acquisti di arredo ed attrezzature varie per l'ospitalità e per la somministrazione e consumazione di pasti	10
Investimenti volti allo sviluppo di piccole attività di tipo artigianale non agricolo, prestazione di servizi, la valorizzazione e delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi.	8
Investimenti volti allo sviluppo e all'adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione	7
Investimenti volti allo sviluppo e organizzazione di attività ricreative o didattico culturali nell'ambito dell'azienda, di pratiche sportive, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio	6
Investimenti volti allo sviluppo e alla vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli	4

5. Territorializzazione

	Punteggio
Iniziative proposte da aziende situate ad un'altitudine superiore o uguale a 900 m.s.l.m	10

6. Ricaduta in termini occupazionali

	Punteggio
Ricaduta positiva con incremento della manodopera aziendale	10

C.8 CALCOLO DELL'IMPORTO AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO

- a) Il sostegno è concesso applicando la normativa “de minimis” ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e ss. mm. ii., che prevede un limite complessivo di aiuti, concessi ad una medesima impresa, non superiore a 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Nel caso di domande proposte da operatori agricoli che alla data di presentazione della domanda di contributo abbiano compiuto 65 anni, non sono ammissibili nuove realizzazioni riguardanti strutture agrituristiche.

Tutte le altre iniziative, per detti operatori, saranno finanziate per un importo massimo di spesa ammissibile di euro 75.000.

- b) Il costo per la realizzazione e o ristrutturazione delle strutture agrituristiche è stimato applicando i parametri euro/mc o euro/mq. riportati in tabella sottostante. L’importo a parametro sotto riportato relativo alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni è già comprensivo dei costi relativi agli arredamenti, agli impianti, alle dotazioni e alle spese tecniche.

Tali parametri sono da intendersi come importi massimi ammissibili per il calcolo della spesa forfettaria. I progettisti possono presentare una spesa prevista dell’opera utilizzando valori inferiori a quelli massimi previsti nella tabella sottostante.

La spesa forfettaria calcolata (in base alla richiesta del beneficiario) e considerata congrua in fase istruttoria e rientrante tra i limiti massimi stabiliti, dovrà essere totalmente rendicontata con fatture.

Valori massimi per le Nuove Costruzioni		
Costo posto letto	50.000 €	-
Costo della struttura	580 €/mc	1.740 €/mq
Nel caso di nuove realizzazioni l’importo massimo è determinato dalla media aritmetica del costo a posto letto, del costo a metro cubo o metro quadro.		
Valori massimi per le Ristrutturazioni		
Alloggio e ristorazione	580 €/mc	1.740 €/mq
Alloggio	400€/mc	1.200 €/mq
Ristorazione	490€/mc	1.470/mq

Singoli interventi		
Centro benessere	500 €/mc	1.500 €/mq
Garage e pertinenze agrituristiche	150 €/mc	450 €/mq
Costo per piazzola	10.000 €/piazzola	-
Costo per servizi igienici agri-campeggio	500 €/mc	1.500 €/mq
Arredamenti	200.000 Euro max	

- c) Per interventi di adeguamento (come descritti al precedente punto C.2.3) e per le attività integrative di tipo artigianale, si fa riferimento al prezzario provinciale e agli elaborati progettuali.
- d) Per gli arredi e le forniture e quanto non dettagliato a computo dovranno essere presentati 3 preventivi di spesa.

C.9 INTENSITÀ DELL'AIUTO

I tassi di intervento sono differenziati per tipo di intervento come di seguito riportato:

	Percentuali di intervento per attività agrituristica	
	Ristrutturazione di manufatti preesistenti	Nuova realizzazione di manufatti
Opere edili	50	30
Acquisti di arredo ed attrezzature varie per l'ospitalità e per la somministrazione e consumazione di pasti nonché per le attività ricreative o didattico culturali	50	30

	Percentuali di intervento
Acquisto di attrezzatura per l'organizzazione di attività ricreative o didattico culturali nell'ambito dell'azienda, di pratiche sportive, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio	40
Piccole attività di tipo artigianale non agricolo, prestazione di servizi, la valorizzazione e delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi	50
Vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli	50
Adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione	40

- Nel caso di investimenti proposti da imprese agricole, singole o associate, che non esercitano l'attività agricola a titolo principale (iscritte in sezione II APIA

o non iscritte all'Apia ma solo alla Camera di commercio) le percentuali riportate nella tabella sono diminuite di 10 punti percentuali.

- Nel caso di investimenti proposti da giovani agricoltori, entro 5 anni dal loro insediamento e beneficiari del sostegno della misura 112 o della misura 2 della precedente programmazione o dell'articolo 17 della L.P. n. 4/2003 e ss. mm. ii. le percentuali riportate nella tabella sono aumentate di 5 punti percentuali.

C.10 DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'ADESIONE AI CONTRIBUTI DELLA L.P. N. 4/2003 DA PRESENTARE ENTRO LA SCADENZA DEL BANDO:

a) Nel caso di attività agrituristiche di cui al punto C.5 (nuove costruzioni o ristrutturazioni di cui ai punti C.2.1 e C.2.2 e singoli interventi):

- Domanda di contributo
- Scheda di intervento e consegna documentazione
- Nel caso di iniziative che prevedono il calcolo della spesa in modo forfetario, apposito modello integrativo
- Copia semplice della concessione edilizia, Dia ecc. con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante.
- Elaborati progettuali e relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato che illustri l'iniziativa proposta.
- Tre preventivi di spesa, per l'acquisto di attrezzatura e/o arredamento.

b) Nel caso di attività integrative di tipo artigianale e prestazioni di servizi di cui al punto C.6, e di interventi di adeguamento di cui al punto C.2.3:

- Domanda di contributo
- Copia semplice della concessione edilizia, Dia ecc. con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante.
- Elaborati progettuali e relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato che illustri l'iniziativa proposta.
- Tre preventivi di spesa, per l'acquisto di attrezzatura e/o arredamento.
- Nel caso l'acquisto preventivato dell'attrezzatura, non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000, e qualora lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore, è sufficiente una relazione a firma del beneficiario intesa a illustrare le finalità dell'acquisto, la scelta motivata del preventivo di spesa e la collocazione delle attrezzature.
- Computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature e/o arredamento, firmato in calce dal tecnico abilitato.
- Relazione tecnica. Nella relazione tecnica dovrà inoltre essere specificata l'eventuale attrezzatura, per la quale devono essere presentati i tre preventivi sopra citati e le motivazioni della scelta tra i preventivi.

c) Acquisti e messa in opera di sole attrezzature e/o arredamenti:

- Domanda di contributo.
- Tre preventivi di spesa dettagliati.
- Relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, intesa a illustrare le finalità dell'acquisto, la scelta motivata

del preventivo di spesa ritenuto più idoneo e la collocazione delle attrezzature.

- Nel caso l'acquisto preventivato dell'attrezzatura, non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000, e qualora lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore, è sufficiente una relazione a firma del beneficiario intesa a illustrare le finalità dell'acquisto, la scelta motivata del preventivo di spesa e la collocazione delle attrezzature.
- Se necessaria per la realizzazione dell'intervento eventuale copia semplice di concessioni, autorizzazioni, DIA con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante, e documentazione progettuale e/o eventuale computo metrico estimativo e relazione tecnica a firma del progettista.

C.11 DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA PRESENTARE PRIMA DELLA STESURA DEL PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO, A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO SU RICHIESTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La seguente documentazione dovrà essere presentata dal richiedente della domanda di contributo, qualora rientri nelle domande finanziabili secondo la priorità di finanziamento, e su richiesta del funzionario responsabile del procedimento. La documentazione dovrà essere presentata entro 45 giorni dal ricevimento di detta richiesta; i termini del procedimento rimarranno sospesi fino alla presentazione di detta documentazione e comunque fino al termine massimo sopra citato.

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante eventuali aiuti "de minimis" concessi all'impresa nell'ultimo triennio, il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture medesime per almeno 10 anni a partire dall'anno di presentazione della domanda. Con la medesima dichiarazione sostitutiva il richiedente, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile, deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss. mm. ii. In materia di patti agrari.
2. Per iniziative di importo complessivo superiore a 1.000.000 di Euro deve essere presentata una relazione economico-agraria redatta da tecnico abilitato contenente:
 - descrizione dell'azienda;
 - obiettivi dell'intervento;
 - descrizione investimenti;
 - ricaduta ambientale;
 - validità tecnico economica dimostrata sulla scorta del bilancio aziendale, quantificata analiticamente in termini di reddito netto aziendale.

L'iscrizione nell'Elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica (art. 3, L.P. n. 10/2001 e ss. mm. ii.) sarà accertata a cura del funzionario incaricato del Servizio, che allegherà agli atti relativa copia della determinazione del Dirigente Competente in materia o altra idonea attestazione.

C.12 DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE FINALE

La documentazione che il beneficiario dovrà presentare, utilizzando i fac-simili predisposti dal Servizio competente, per la liquidazione finale è la seguente:

- domanda di accertamento compilata dal beneficiario;
- fatture quietanzate che documentino gli acquisti e la fornitura e posa in opera dei materiali relativi ai lavori ammessi alle agevolazioni; le fatture possono essere prodotte in copia semplice a cui sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità all'originale;
- elenco delle fatture con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Direttore dei lavori e del richiedente che i materiali riportati nelle fatture sono stati tutti utilizzati per l'iniziativa finanziata;
- stato finale solo nel caso di attività integrative di tipo artigianale e prestazioni di servizi di cui al punto C.6 e di interventi di adeguamento di cui al punto C.2.3;
- certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato che illustri anche la scelta effettuata in merito alle attrezzature e agli arredi;
- nel caso di investimenti fondiari che riguardano strutture soggette a danno da incendio, con una spesa ammessa superiore a 25.000,00 Euro, è necessario che il beneficiario del contributo stipuli una polizza assicurativa che copra l'importo minimo della spesa rendicontata dal beneficiario per l'iniziativa realizzata. In sede di sopralluogo e/o di collaudo sarà verificata la presenza di detta polizza da parte del funzionario istruttore. Il richiedente dovrà mantenere la copertura assicurativa per una durata minima di 10 anni a partire dall'anno della domanda di liquidazione. La polizza potrà essere stipulata nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, fermo restando che, in caso di controllo a campione sul rispetto dei vincoli, sarà verificata l'esistenza della copertura assicurativa come sopra descritta;
- copia semplice di eventuali autorizzazioni in materia di igiene e sicurezza con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante;
- copia semplice del certificato di agibilità o abitabilità con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante, o in alternativa, secondo quanto previsto per il silenzio assenso di cui al DPR n. 380/2001 artt. n. 24 e 25 e ss. mm. ii., copia della richiesta di agibilità o abitabilità accompagnata da dichiarazione sostitutiva nella quale viene indicato il decorso del termine di 60 gg., senza osservazioni da parte del Comune competente;
- nel caso di iniziative di tipo agrituristico, compresa l'attività di fattoria didattica, è richiesta copia semplice dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o copia semplice della denuncia di inizio dell'attività in conformità a quanto previsto dalla L.P. n. 10/2001 e ss. mm. ii. e dal Regolamento d'esecuzione del Capo II della stessa, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante;
- nel caso di attività di tipo artigianale sono richieste le eventuali copie semplici di autorizzazioni previste dalle normative vigenti per lo svolgimento dell'attività oggetto di finanziamento con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso

l'amministrazione certificante (es. nel caso di distillerie l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività).

(D). ARTICOLO 42

"AGEVOLAZIONI PER LA ZOOTECNIA"

D.1 BENEFICIARI

Sono beneficiari i soggetti di cui all'art. 2 L.P. 4/2003 comma 1 lettere a) e b) iscritte all'APIA: imprese agricole singole, società costituite per la conduzione di imprese agricole.

D.2 SPESE AMMISSIBILI, NON AMMISSIBILI E LIMITI DI SPESA

In conformità all'art. 4 del reg CE 1857/2006 e all'art. 15 del reg. CE n. 800/2008 sono ammissibili:

- a) gli acquisti di strutture per l'allevamento di animali delle specie bovina ed ovi-caprina (stalle, concimaie, fienili) purchè l'acquisto non sia a favore di un figlio del venditore o a favore del coniuge o di parenti e affini entro il secondo grado ed inoltre purchè la soluzione dell'acquisto, rispetto alla nuova costruzione, comporti vantaggi sia dal punto di vista paesaggistico-ambientale che dal lato economico. Alle medesime condizioni è ammissibile l'acquisto di quote di struttura edile utilizzate per l'allevamento se comportano l'acquisizione della proprietà dell'intera struttura.
- b) Le domande di agevolazione presentate a valere sull'articolo 42 a seguito di un provvedimento dell'autorità sanitaria competente o di ordinanza del Sindaco comportanti la dismissione della attuale struttura o l'adeguamento della stessa;
- c) Gli interventi diretti alla tutela e al miglioramento ambientale o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali (compresi interventi nel settore avicolo e suinicolo), quali:
 - la realizzazione delle strutture di ricezione, trattamento e stoccaggio delle biomasse e dei liquami nonché le strutture per lo stoccaggio del digestato;
 - l'adeguamento dei sistemi di raccolta, allontanamento, maturazione e depurazione delle deiezioni, compresa la realizzazione di nuove vasche liquame e nuove concimaie e la copertura delle stesse. Le concimaie e/o le vasche liquami per gli allevamenti bovini devono avere le seguenti dimensioni minime:
 - stalle gestite a letame palabile: 6,6 mc di volume di stoccaggio per UBA;
 - stalle gestite a liquame: 9 mc per UBA;
 - gli interventi di sostituzione dei tetti in eternit con tetti in altro materiale: in questa fattispecie si finanziano la sostituzione del manto di copertura e/o delle eventuali strutture portanti o altre qualora contaminate.
- d) l'acquisto e la realizzazione di impianti nonché l'acquisto e posa in opera di attrezzature per lo stoccaggio e l'erogazione dei carburanti e per lo stoccaggio degli olii esausti. Per i carburanti sono finanziabili gli investimenti per la realizzazione delle tipologie d'impianto a contenitore-distributore mobile e solo distributore. E' ammissibile anche la spesa per la realizzazione delle platee impermeabili per le aree di rifornimento. La capacità dei contenitori deve riferirsi ai quantitativi massimi di carburante assegnati dall'UMA. Le

disposizioni di dettaglio sono contenute nell'Allegato B facente parte integrante del presente provvedimento;

- e) le spese per gli interventi strutturali e le dotazioni tecnologiche finalizzate alla prevenzione dei danni da incendio.
- f) Non sono ammissibili gli acquisti di strutture per l'allevamento effettuati da società in cui il venditore sia socio della medesima società o coniuge o parente o affine fino al secondo grado di soci della medesima società e viceversa. Non sono ammissibili gli acquisti di strutture zootecniche a favore di chi, negli ultimi 10 anni, ha venduto strutture analoghe e già oggetto di finanziamento provinciale, statale e comunitario. I beneficiari delle agevolazioni previste per gli acquisti di struttura non potranno beneficiare di analoghi interventi per i 10 anni successivi all'avvenuto acquisto ai sensi della presente deliberazione..
- g) Il limite di spesa minima ammissibile per le iniziative è fissato in 5.000 €.

D.3 DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'ADESIONE AI CONTRIBUTI DELLA L.P. N. 4/2003 DA PRESENTARE ENTRO LA SCADENZA DEL BANDO:

1. Acquisto di attrezzature:

- Domanda di contributo
- Scheda di intervento e consegna documentazione
- Preventivo di spesa dettagliato;
- Relazione intesa ad illustrare le finalità degli acquisti e la collocazione degli stessi.

2. Nuove costruzioni, ristrutturazioni, ammodernamento (per volumi di stoccaggio e interventi per il benessere degli animali):

- Domanda di contributo
- Scheda di intervento e consegna documentazione
- Elaborati progettuali, completi di planimetria mappale aggiornata delle particelle;
- Preventivo di spesa dettagliato;
- Relazione intesa ad illustrare le finalità dell'iniziativa e la collocazione della stessa;
- Computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature, firmato in calce dal tecnico abilitato;
- copia semplice del titolo abilitativo edilizio, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale, oppure corrispondente dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del titolo abilitativo e i relativi estremi.

3. Acquisti di attrezzature fisse (impianti tecnologici a servizio degli allevamenti):

- Domanda di contributo
- Scheda di intervento e consegna documentazione
- Fotocopia della mappa catastale delle particelle interessate;
- Preventivo di spesa dettagliato;
- Relazione intesa ad illustrare le finalità dell'iniziativa e la collocazione della stessa;

- Nel caso di messa in opera: documentazione progettuale e/o eventuale computo metrico estimativo e relazione tecnica a firma del progettista e copia semplice dell'eventuale titolo abilitativo edilizio, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale, oppure corrispondente dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del titolo abilitativo e i relativi estremi.
- 4. Realizzazione di impianti per il trattamento dei reflui zootecnici (ev. interventi strutturali e dotazione tecnologiche per la gestione dei reflui – esempio impianti per l'ossigenazione o per il ricircolo)**
- Domanda di contributo
 - Scheda di intervento e consegna documentazione
 - Preventivo di spesa dettagliato;
 - Relazione intesa ad illustrare le finalità dell'iniziativa e la collocazione della stessa.
 - Elaborati progettuali, completi di planimetria mappale delle particelle;
 - Computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature, firmato in calce dal tecnico abilitato.
 - copia semplice dell'eventuale titolo abilitativo edilizio, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale, oppure corrispondente dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del titolo abilitativo e i relativi estremi.
- 5. Acquisto di contenitori–distributori mobili per stoccaggio dei carburanti e soli contenitori per olii esausti .**
- Domanda di contributo
 - Scheda di intervento e consegna documentazione
 - Relazione intesa ad illustrare le finalità dell'iniziativa e la collocazione della stessa.
 - Preventivo dettagliato di tutte le spese da sostenere (costo del contenitore, le spese per l'elettricista, gli estintori, le spese tecniche, ecc.);
 - Estratto mappa delle particelle conforme anche alla mappa catastale.
- 6. Realizzazione di distributori e di contenitori –distributori mobili per stoccaggio dei carburanti dotati di superfici di rifornimento impermeabilizzate nonché di distributori e di contenitori –distributori con cisterne interrate.**
- Domanda di contributo
 - Scheda di intervento e consegna documentazione
 - Relazione intesa ad illustrare le finalità dell'iniziativa e la collocazione della stessa;
 - Elaborati progettuali, completi di planimetria mappale delle particelle;
 - DIA o concessione edilizia. Tale documentazione può essere prodotta in copia semplice corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale;
 - Preventivo dettagliato di tutte le spese da sostenere (costo del contenitore, le spese per l'elettricista, gli estintori, le spese tecniche, ecc.);
 - Computo metrico e stima dei lavori firmato in calce dal tecnico abilitato, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature come da preventivo;

- Ricevuta di presentazione ai vigili del fuoco della richiesta di certificato prevenzione incendi.

7. Acquisto di strutture zootecniche

- Domanda di contributo
- Scheda di intervento e consegna documentazione
- Certificato di proprietà o fotocopia della partita tavolare dal quale risulti la proprietà del bene ed eventuali annotazioni o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti le medesime informazioni;
- Estratto mappa delle particelle conforme anche alla mappa catastale;
- Copia conforme del contratto preliminare di compravendita registrato;
- Perizia asseverata di un professionista sul valore della struttura

8. Nuova costruzione e/o ristrutturazione di strutture zootecniche conseguenti a provvedimenti di trasferimento disposti dalle autorità competenti

- Domanda di contributo
- Scheda di intervento e consegna documentazione
- Elaborati progettuali, completi di planimetria mappale delle particelle;
- Relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato, oltre alle iniziative edili, va specificata l'attrezzatura scelta con le motivazioni addotte;
- Computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature, firmato in calce dal tecnico abilitato;
- In caso di acquisto di attrezzatura, preventivo di spesa dettagliato;
- DIA o concessione edilizia. Tale documentazione può essere prodotta in copia semplice corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale
- relazione attestante l'obiettivo che si prevede di raggiungere con l'investimento.

Nel caso di voci di componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario PAT (es. strutture prefabbricate ed infissi), al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto è necessario che il beneficiario fornisca un preventivo ed una breve relazione redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

D4 DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA PRESENTARE PRIMA DELLA STESURA DEL PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO, A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO SU RICHIESTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La seguente documentazione dovrà essere presentata dal richiedente della domanda di contributo, qualora rientri nelle domande finanziabili secondo la priorità di finanziamento, e su richiesta del funzionario responsabile del procedimento. La documentazione dovrà essere presentata entro 45 giorni dal ricevimento di detta richiesta; i termini del procedimento rimarranno sospesi fino alla presentazione di detta documentazione e comunque fino al termine massimo sopra citato.

- nel caso di iniziative edili deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente di avere acquisito eventuali permessi per attraversamenti, innesti ecc. nel caso di acquedotti e/o allacciamenti elettrici.
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture medesime per una durata di almeno dieci anni a partire

dall'anno di presentazione della domanda, nonché il rispetto della normativa in materia di imposta di registro. Con la medesima dichiarazione sostitutiva il richiedente, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 in materia di patti agrari.

D.5 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

- Domanda di liquidazione del contributo compilata dal richiedente;
- copia semplice delle fatture quietanzate, o dei documenti equipollenti, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale;
- stato finale, eventuali disegni di contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato attestante, tra le altre, anche la data di inizio lavori, o in alternativa la copia semplice della dichiarazione di inizio lavori depositata in Comune corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale;
- copia semplice di eventuali autorizzazioni in materia di igiene e sicurezza corredata dalla dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all'originale;
- nel caso di realizzazione di distributori e di contenitori –distributori mobili per stoccaggio dei carburanti inoltre è necessario acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente in cui afferma che alla cooperativa/caseificio di appartenenza non è stata finanziata analoga iniziativa a livello collettivo. Da allegare anche le dichiarazioni di conformità al prototipo di tipo approvato e il certificato di conformità dell'impianto elettrico. Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco è acquisito d'ufficio;
- nel caso di acquisto di strutture edili utilizzate per l'allevamento, si richiede il certificato di proprietà o fotocopia della partita tavolare dal quale risulti la proprietà del bene ed eventuali annotazioni e il contratto definitivo di compravendita redatto nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e registrata. In alternativa al certificato di proprietà o alla fotocopia della partita tavolare, può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti le medesime informazioni ivi contenute.
- Nel caso di investimenti fondiari che riguardano strutture soggette a danno da incendio, con una spesa ammessa superiore a 25.000 Euro, è necessario che il beneficiario del contributo stipuli una polizza assicurativa che copra l'importo minimo della spesa rendicontata dal beneficiario per l'iniziativa realizzata. In sede di sopralluogo e/o di collaudo sarà verificata la presenza di detta polizza da parte del funzionario istruttore. Il richiedente dovrà mantenere la copertura assicurativa per una durata minima di 10 anni a partire dall'anno della domanda di liquidazione. La polizza potrà essere stipulata nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, fermo restando che, in caso di controllo a campione sul rispetto dei vincoli, sarà verificata l'esistenza della copertura assicurativa come sopra descritta.

D.6 CRITERI DI SELEZIONE.

Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria, come riportato nelle seguenti tabelle.

Il punteggio massimo attribuibile è di 90 punti.

Nel caso di domande che comprendono più iniziative il punteggio sarà assegnato in relazione all'iniziativa con la spesa preventivata prevalente.

A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane e alle donne; se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.

1. Condizioni dell'imprenditore

	Punteggio
Iniziative presentate da giovani di età inferiore a 40 anni che hanno presentato domanda di premio di insediamento e da imprese condotte da giovani agricoltori entro 5 anni dal loro insediamento	30
Altre imprese condotte da donne iscritte all'APIA (Archivio Provinciale Imprese Agricole) in sezione 1 ^a	10
Altre imprese condotte da giovani di età inferiore a 40 anni non insediati o insediati da più di 5 anni, iscritti all'APIA (Archivio Provinciale Imprese Agricole) in sezione 1 ^a .	8
Altre imprese iscritte all'APIA (Archivio Provinciale Imprese Agricole) in sezione 1 ^a	2

NB: i punteggi relativi alle quattro categorie sopra citate, non sono cumulabili tra loro.

2. Importo della spesa preventivata in domanda

	Punteggio
Domande con spesa preventivata \geq 80.000 Euro	10
Domande con spesa preventivata $<$ 80.000 Euro	5

3. Tipologia di investimento

	Punteggio
Strutture di ricezione, trattamento e stoccaggio delle biomasse e dei liquami; strutture per lo stoccaggio del digestato; Adeguamento dei sistemi di raccolta, allontanamento, maturazione e depurazione delle deiezioni	50
Acquisti di strutture zootecniche (es. stalle, concimaie, fienili)	40
Sostituzione dei tetti in eternit	35
Impianti nonché l'acquisto e posa in opera di attrezzature per lo stoccaggio e l'erogazione dei carburanti (contenitori/distributori)	25
Altri interventi	10

D.7 GRADUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

I tassi di intervento sono differenziati come di seguito riportato:

- Acquisto delle strutture per l'allevamento: 50% della spesa ammissibile;
 - domande di agevolazione presentate a valere sull'articolo 42 a seguito di un provvedimento dell'autorità sanitaria competente o di ordinanza del Sindaco comportanti la dismissione della attuale struttura o l'adeguamento della stessa: 50% della spesa ammissibile;
 - impianti e attrezzature per il trattamento di reflui zootecnici; strutture di ricezione, trattamento e stoccaggio delle biomasse e dei liquami; strutture per lo stoccaggio del digestato; sostituzione dei tetti in eternit: 50% della spesa ammissibile;
 - impianti e attrezzature per stoccaggio carburanti e oli esausti: 50% della spesa ammissibile.
- Nel caso di investimenti proposti da imprese agricole, singole o associate, che non esercitano l'attività agricola a titolo principale (iscritte in sezione II APIA o non iscritte all'Apia ma solo alla Camera di commercio) le percentuali riportate nella tabella sono diminuite di 10 punti percentuali.
- Nel caso di investimenti proposti da giovani agricoltori, entro 5 anni dal loro insediamento e beneficiari del sostegno della misura 112 o della misura 2 della precedente programmazione o dell'articolo 17 della L.P. n. 4/2003 e ss. mm. ii. le percentuali riportate nella tabella sono aumentate di 5 punti percentuali.

D.8 SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AI CONTENITORI PER CARBURANTE

1. Contenitori-distributori mobili per carburante agricolo (solo per gasolio classe C)

- a) Devono essere omologati dal Ministero degli Interni e installati in conformità al Decreto Ministeriale del 19/03/1990; non sono soggetti alla richiesta del certificato di prevenzione incendi.
- b) Devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - il contenitore deve essere approvato dal Ministero dell'Interno e provvisto di dichiarazione di conformità al tipo approvato (serbatoio completo di gruppo erogatore);
 - deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità corrispondente almeno alla capacità geometrica del contenitore (capacità di contenimento al 90%);
 - sopra il serbatoio deve esserci una copertura di materiale incombustibile per la protezione dagli eventi atmosferici;
 - l'impianto deve essere collegato con idonea messa a terra, certificata da tecnico abilitato;
 - deve osservare una distanza di sicurezza interna ed una distanza di protezione non inferiore a 3 metri;
 - l'area dove viene collocato deve essere completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo d'incendio per una distanza minima

di 3 metri dall'impianto. Deve inoltre essere osservata una distanza minima di 3 metri dal confine della particella;

- devono essere presenti nelle vicinanze 3 estintori portatili da 6 kg di polvere, con capacità estinguente non inferiore a 39A 144B-C, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica;
 - l'installazione è vietata in ambienti chiusi, rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti locali chiusi.
- c) La mancata osservanza anche di uno dei sopra riportati requisiti comporta l'inammissibilità della domanda.

2. Distributori per carburante agricolo.

In base alle disposizioni del Decreto Ministeriale del 19/03/1990, gli impianti dotati di un sistema di erogazione devono avere il serbatoio interrato ed il distributore del tipo omologato ai sensi dell'art. 82 del Decreto Ministeriale del 31-07-1934. Il serbatoio interrato deve essere costruito, installato e condotto in conformità al Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2002.

Questi impianti **sono soggetti al Certificato di Prevenzione Incendi** rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, come previsto dal decreto di data 16-02-1982.

Non sono ammissibili tipologie di distributore che non rispondano ai sopra elencati requisiti.

3. Deposito temporaneo olii esausti aziendali.

Per essere ammissibili a finanziamento i contenitori devono essere conformi al Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n° 152 (Testo unico, ex Decreto Ministeriale del 392 del 16.05.1996 e D.lgs Ronchi n. 22 del 05.02.1997).

(E.) ARTICOLO 44

“AGEVOLAZIONI PER L’APICOLTURA”

E.1 BENEFICIARI

Sono beneficiari i soggetti di cui all’art. 2 della L.P. 4/2003, comma 1, lettere a) - b) purchè iscritti all’APIA e praticanti il nomadismo con un numero di arnie superiore a 150.

E.2 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

La spesa minima ammissibile per singola iniziativa non dovrà essere inferiore a Euro 5.000.

Il beneficiario deve ottemperare all'obbligo di denuncia annuale alla competente ASL del numero degli alveari allevati, specificando se si tratta di apiari o nomadi, previsto dall'articolo 4 della L.P. 11/03/2008 n. 2 concernente "Norme per la tutela dell'apicoltura", Qualora il responsabile del procedimento accerti che il beneficiario non ha ottemperato a tale obbligo la domanda è respinta ed il richiedente è escluso dai benefici provinciali per l'apicoltura anche nei due anni successivi.

E.3 SPESE AMMISSIBILI

Alle sole imprese che pratichino il nomadismo con un numero di arnie superiore a 150 sono ammissibili a contributo:

- le spese per l’acquisto di automezzi fino ad un massimo di 25.000 €;
- le spese per l’allestimento degli automezzi con attrezzature meccaniche e/o oleodinamiche che facilitino le operazioni di carico e scarico degli alveari per una spesa massima ammissibile di € 20.000.

E.4 DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L’ADESIONE AI CONTRIBUTI DELLA L.P. N. 4/2003 DA PRESENTARE ENTRO LA SCADENZA DEL BANDO:

a) Acquisto attrezzature apistiche

- Domanda di contributo
- Scheda di intervento e consegna documentazione
- Preventivo di spesa,
- Relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato intesa a illustrare le finalità dell’iniziativa.

E.5 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA LIQUIDAZIONE

1. La documentazione da produrre per la liquidazione dell'agevolazione è la seguente:
 - domanda di liquidazione del contributo compilata dal richiedente;

- fatture quietanzate che documentano gli acquisti ammessi alle agevolazioni. Le fatture possono essere prodotte in copia semplice, a cui deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità all'originale.

E.6 GRADUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

La percentuale di intervento è fissata al 30% della spesa ammessa.

- Nel caso di investimenti proposti da imprese agricole, singole o associate, che non esercitano l'attività agricola a titolo principale (iscritte in sezione II APIA o non iscritte all'Apia ma solo alla Camera di commercio) le percentuali riportate nella tabella sono diminuite di 10 punti percentuali.
- Nel caso di investimenti proposti da giovani agricoltori, entro 5 anni dal loro insediamento e beneficiari del sostegno della misura 112 o della misura 2 della precedente programmazione o dell'articolo 17 della L.P. n. 4/2003 e ss. mm. ii. le percentuali riportate nella tabella sono aumentate di 5 punti percentuali.

E. 7 PRIORITÀ

Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, come riportato nella seguente tabella. A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane e alle donne; se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.

	Punteggio
Iniziative presentate da giovani di età inferiore a 40 anni che hanno presentato domanda di premio di insediamento e da imprese condotte da giovani agricoltori entro 5 anni dal loro insediamento; imprese condotte da donne iscritte all'APIA (Archivio Provinciale Imprese Agricole) in sezione 1 ^a	30
Imprese con numero di arnie superiore a 300	10
Imprese con numero di arnie inferiore a 300	5

(F.) ARTICOLO 45

“AGEVOLAZIONI PER L'ACQUACOLTURA ED ELICICOLTURA”

F.1 BENEFICIARI

Sono beneficiari i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) della L.P.4/2003.

F.2 SPESE AMMISSIBILI

1. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 45, comma 1, lettera b), i soggetti sopra citati, devono aderire ai piani di risanamento e profilassi delle malattie infettive approvati dalla Provincia. In questo ambito sono ammissibili le spese per le seguenti iniziative:
 - a) le spese per le operazioni di disinfezione delle vasche, comprese quelle di decantazione nonché dei canali di adduzione dell'acqua e di circolazione della stessa all'interno delle peschicoltura, nonché le spese per l'approvvigionamento di materiale di ripopolamento ufficialmente indenne. Per materiale di ripopolamento si intendono le uova embrionate ed i soggetti di allevamento, nonché i riproduttori sessualmente maturi. Ai fini dell'ammissibilità delle spese dovranno essere trascorsi almeno tre anni dall'ultimo intervento di disinfezione finanziato, calcolati a partire dalla data del provvedimento dell'autorità sanitaria competente;
 - b) le spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di microfiltrazione dell'acqua in uscita.
2. Le spese di cui al precedente punto 1, lettere a) e b) sono finanziabili solo se realizzate congiuntamente e quindi richieste nella medesima domanda di agevolazione.
3. Il limite di spesa minima ammissibile per le iniziative è fissato in 10.000 €.

F.3 SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili spese per interventi di ordinaria manutenzione come definiti dall'art. 77 bis, par. a) della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, nonché spese per opere di demolizione, a meno che non riguardino materiali considerati rifiuti tossico-nocivi (es. materiali con fibre in amianto).

F.4 PRIORITÀ

1. Ai fini dell'individuazione dell'ordine delle priorità, le iniziative sono ammesse a finanziamento in base all'ordine cronologico di presentazione.
2. A parità di posizione nell'ordine di priorità sono stabiliti i seguenti ulteriori criteri (da seguire nell'ordine sotto riportato):

- richiedenti che alla data di scadenza delle domande abbiano sede legale in provincia di Trento;
- età del richiedente o, nel caso di società di persone la media dell'età dei soci (con priorità ai più giovani) o, nel caso di società in accomandita semplice la media dell'età dei soci accomandatari (con priorità ai più giovani). Tale requisito dovrà essere valutato con riferimento alla scadenza dei termini delle domande.

F.5. GRADUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

La percentuale di intervento pubblico, per le iniziative richieste a seguito di provvedimento da parte dell'autorità sanitaria, è fissata nella misura del 70 %. Per l'iniziativa relativa all'acquisto e l'installazione di sistemi di microfiltrazione dell'acqua in uscita la percentuale di intervento è del 40%. Qualora il beneficiario sia un'impresa del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura con meno di 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di euro e non una micro, piccola e media impresa, come definite nella raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione, il contributo pubblico è ridotto al 20%

Alle domande presentate da imprese agricole (singole e associate) iscritte in sezione II dell'APIA la percentuale di intervento è ridotta di 10 punti percentuali.

F.6. DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'ADESIONE AI CONTRIBUTI DELLA L.P. N. 4/2003 DA PRESENTARE ENTRO LA SCADENZA DEL BANDO:

- Domanda di contributo
- Scheda di intervento e consegna documentazione
- Preventivo di spesa e/o spese di messa in opera con relativo computo metrico;
- Copia semplice del provvedimento dell'autorità sanitaria competente e della relativa notifica corredati da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all'originale;
- estratto mappa delle particelle, anche conforme alla mappa catastale, nonché planimetria dell'allevamento con un computo preciso sulla superficie di allevamento;
- relazione tecnica firmata in calce dal tecnico in cui sia indicata anche la superficie delle vasche;

F.7 DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA PRESENTARE PRIMA DELLA STESURA DEL PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO, A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO SU RICHIESTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La seguente documentazione dovrà essere presentata dal richiedente della domanda di contributo, qualora rientri nelle domande finanziabili secondo la priorità di finanziamento, e su richiesta del funzionario responsabile del procedimento. La documentazione dovrà essere presentata entro 45 giorni dal ricevimento di detta richiesta; i termini del procedimento rimarranno sospesi fino alla presentazione di detta documentazione e comunque fino al termine massimo sopra citato:

documentazione atta a dimostrare l'idoneo titolo giuridico comprovante, ai sensi dell'art 9, comma 2 della L.P. 4/2003, la detenzione dei terreni e delle strutture ove viene realizzata l'iniziativa.

F.8 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Alla domanda di liquidazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- Nel caso di acquisto di materiale di ripopolamento, fatture quietanzate di tutta la spesa sostenuta: le fatture possono essere prodotte anche in copia semplice, a cui deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità all'originale.
- Nel caso di acquisto e installazione dei filtri, fatture quietanzate di tutta la spesa sostenuta e/o stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori e forniture. Le fatture possono essere prodotte in copia semplice, a cui deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità all'originale.
- La certificazione di "ufficialmente indenne" del materiale di ripopolamento utilizzato, sarà acquisito d'ufficio da parte del Servizio Aziende agricole.

F.9 PARAMETRI PER LA SIGNIFICATIVITÀ DELLA SPESA RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI DISINFEZIONE NONCHÉ ALLE SPESE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI RIPOPOLAMENTO UFFICIALMENTE INDENNE

1. Per la determinazione della spesa ammissibile per le operazioni di disinfezione si applica un parametro massimo di 4,50 Euro a metro quadrato di superficie utile delle vasche e delle altre aree disinfettate come indicate al precedente punto F.2, lettere a) e b). Qualora il provvedimento dell'autorità sanitaria preveda, oltre alle iniziative di disinfezione, anche opere di consolidamento e/o prevenzione, la spesa ammessa a parametro non può essere aumentata delle spese ammissibili per le predette opere
2. Nell'ambito del programma di controllo della setticemia emorragica virale (VHS) e della necrosi ematopoietica infettiva (IHN) dei pesci, nonché, su base volontaria, della necrosi pancreatica infettiva (IPN) l'importo massimo ammissibile per le spese di ripopolamento è fissato nei seguenti limiti:
 - 11 Euro/mq. di vasca per l'acquisto di trota iridea, fario e salmerino, nella forma di uova embrionate o materiale ittico di peso fino a 200 gr., di provenienza nazionale;
 - 15 Euro/mq. di vasca per l'acquisto di trota iridea, trota fario e salmerino nella forma di uova embrionate o materiale ittico di peso fino a 200 gr., di provenienza estera;E' ammesso un peso fino a 250 grammi limitatamente ad un quantitativo non superiore al 30% del quantitativo complessivamente acquistato.
3. Nel caso di auto-provvigionamento del materiale ittico l'importo ammissibile di cui al comma precedente è ridotto del 30%. La quantità non potrà essere superiore al 30% del complesso degli acquisti.

(G.) ARTICOLO 46 – 1° comma

"AGEVOLAZIONI PER LE PRODUZIONI VEGETALI"

G.1 BENEFICIARI

Sono beneficiari i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della L.P. 4/2003 lettere a), b), c) d) ed e). I soggetti di cui alle lettere a) e b) devono essere iscritti all'APIA.

G.2 SPESE AMMISSIBILI E LIMITI DI SPESA

Sono ammissibili le seguenti spese per:

- interventi per la realizzazione, l'ammodernamento e/o l'adeguamento di strutture per la conservazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti olivicoli.
- l'acquisto di macchine e attrezzature per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti olivicoli, esclusi i sistemi informatici (software e attrezzature hardware) e le spese per i filtri e i materiali di consumo.

La spesa minima ammissibile è fissata in 5.000 €, quella massima ammissibile a finanziamento è fissata in 200.000 €.

G.3 DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'ADESIONE AI CONTRIBUTI DELLA L.P. N. 4/2003 DA PRESENTARE ENTRO LA SCADENZA DEL BANDO:

a) Realizzazione e adeguamento di strutture e attrezzature aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni vegetali prevalentemente aziendali (limite massimo 1/3 provenienza extraaziendale).

- Domanda di contributo
- Scheda di intervento e consegna documentazione
- Elaborati progettuali, completi di planimetria mappale delle particelle;
- relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato;
- computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature, firmato in calce dal tecnico abilitato;
- preventivo di spesa dettagliato;
- relazione intesa ad illustrare le finalità degli acquisti e la collocazione degli stessi;
- copia semplice del titolo abilitativo edilizio, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale, oppure corrispondente dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del titolo abilitativo e i relativi estremi.

Nel caso di voci di componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario PAT (es. strutture prefabbricate ed infissi), al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario che il beneficiario fornisca un preventivo ed una breve relazione redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

b) Acquisti e messa in opera di attrezzature fisse

- Domanda di contributo

- Scheda di intervento e consegna documentazione
- Fotocopia della mappa catastale delle particelle interessate
- Preventivo di spesa dettagliato;
- Relazione intesa ad illustrare le finalità degli acquisti e la collocazione degli stessi;
- Nel caso di messa in opera: documentazione progettuale e/o eventuale computo metrico estimativo e relazione tecnica a firma del progettista e, qualora necessari, copia semplice del titolo abilitativo edilizio, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale, oppure corrispondente dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del titolo abilitativo e i relativi estremi.

G.4 DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA PRESENTARE PRIMA DELLA STESURA DEL PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO, A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO SU RICHIESTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La seguente documentazione dovrà essere presentata dal richiedente della domanda di contributo, qualora rientri nelle domande finanziabili secondo la priorità di finanziamento, e su richiesta del funzionario responsabile del procedimento. La documentazione dovrà essere presentata entro 45 giorni dal ricevimento di detta richiesta; i termini del procedimento rimarranno sospesi fino alla presentazione di detta documentazione e comunque fino al termine massimo sopra citato.

- nel caso di iniziative edili deve inoltre essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente di avere acquisito eventuali permessi per attraversamenti, innesti ecc. nel caso di acquedotti e/o allacciamenti elettrici.
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture medesime per una durata di almeno dieci anni a partire dall'anno di presentazione della domanda, nonché il rispetto della normativa in materia di imposta di registro. Con la medesima dichiarazione sostitutiva il richiedente, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 in materia di patti agrari;

G.5 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA LIQUIDAZIONE

- Domanda di liquidazione compilata dal beneficiario;
- copia semplice delle fatture quietanzate, o dei documenti equipollenti, concernenti tutta la spesa ammessa a contributo, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale;
- stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato;
- nel caso di investimenti fondiari che riguardano strutture soggette a danno da incendio, con una spesa ammessa superiore a 25.000,00 Euro, è necessario che il beneficiario del contributo stipuli una polizza assicurativa che copra l'importo minimo della spesa rendicontata dal beneficiario per l'iniziativa realizzata. In

sede di sopralluogo e/o di collaudo sarà verificata la presenza di detta polizza da parte del funzionario istruttore. Il richiedente dovrà mantenere la copertura assicurativa per una durata minima di 10 anni a partire dall'anno della domanda di liquidazione. La polizza potrà essere stipulata nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, fermo restando che, in caso di controllo a campione sul rispetto dei vincoli, sarà verificata l'esistenza della copertura assicurativa come sopra descritta;

- copia semplice del provvedimento autorizzativo in materia di igiene e sicurezza corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale.

G.6 CRITERI DI SELEZIONE.

Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria, come riportato nelle seguenti tabelle.

Il punteggio massimo attribuibile è di 50 punti.

Nel caso di domande che comprendono più iniziative il punteggio sarà assegnato in relazione all'iniziativa con la spesa preventivata prevalente.

A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane e alle donne; se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.

1. Condizioni dell'imprenditore

	Punteggio
Iniziative presentate da giovani di età inferiore ai 40 anni che hanno presentato domanda di premio di insediamento e da imprese condotte da giovani agricoltori entro 5 anni dal loro insediamento	30
Altre imprese condotte da donne iscritte all'APIA (Archivio Provinciale Imprese Agricole) in sezione 1 ^a	10
Altre imprese condotte da giovani di età inferiore a 40 anni non insediati o insediati da più di 5 anni, iscritti all'APIA (Archivio Provinciale Imprese Agricole) in sezione 1 ^a .	8
Altre imprese iscritte all'APIA (Archivio Provinciale Imprese Agricole) in sezione 1 ^a	2

NB: i punteggi relativi alle quattro categorie sopra citate, non sono cumulabili tra loro.

2. Importo della spesa preventivata in domanda

	Punteggio
Domande con spesa preventivata \geq 80.000 Euro	10
Domande con spesa preventivata $<$ 80.000 Euro	5

3. Tipologia di investimento

	Punteggio
Strutture per la conservazione, trasformazione e	10

G.7 GRADUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Per interventi volti alla realizzazione e/o adeguamento di strutture per la conservazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti olivicoli il contributo è pari al 40% della spesa ammissibile.

- Nel caso di investimenti proposti da imprese agricole, singole o associate, che non esercitano l'attività agricola a titolo principale (iscritte in sezione II APIA o non iscritte all'Apia ma solo alla Camera di commercio) le percentuali riportate nella tabella sono diminuite di 10 punti percentuali.
- Nel caso di investimenti proposti da giovani agricoltori, entro 5 anni dal loro insediamento e beneficiari del sostegno della misura 112 o della misura 2 della precedente programmazione o dell'articolo 17 della L.P. n. 4/2003 e ss. mm. ii. le percentuali riportate nella tabella sono aumentate di 5 punti percentuali.